

OBBLIGO DI TENUTA DI REGISTRO CARICO/SCARICO PER LE IMPRESE CON “CISTERNETTA” DEL CARBURANTE

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore l'obbligo per le imprese di tenere un registro di carico e scarico relativo alla movimentazione del carburante conservato nelle “cisternette”.

Il registro può essere fatto in modalità libera, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, non necessita della vidimazione da parte dell'Agenzia delle Dogane da parte dell'ADM ed “illimitato”, nel senso che non ne va fatto uno per ogni anno contabile e teoricamente ogni azienda avrà un solo un registro fino a quanto eserciterà la sua attività.

Il registro di carico e scarico dell'impianto deve essere tenuto in litri per i distributori carburanti e in chilogrammi per i depositi.

È importante rispettare alcune regole di tenuta del registro di carico e scarico dei carburanti:

- Ogni tipologia di carburante stoccato nell'impianto è oggetto di separata contabilizzazione in una distinta sezione del registro;
- La prima registrazione con valenza fiscale di ciascuna sezione è quella riferita al 1° gennaio 2021: giacenza iniziale, da quando è entrato in vigore l'obbligo di tenuta del registro, che ogni impresa avrà annotato in autonomia.

Per quanto riguarda le registrazioni di carico dei carburanti:

- va fatta una sezione per ogni tipologia di carburante: quindi una sezione per il gasolio, una per il metano, ecc.
- si devono effettuare singole registrazioni per ogni eDAS elettronico pervenuto entro le ore 9:00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui il prodotto è stato preso in consegna presso l'impianto. Lo stesso deve essere fatto per ogni DAS cartaceo pervenuto entro le ore 9:00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui il prodotto è stato preso in consegna presso l'impianto. Le stesse registrazioni dovranno essere fatte anche per le forniture non superiori a 1.000 kg accompagnate da altro documento utilizzato a scorta del prodotto carburante.

Per le registrazioni di scarico dei carburanti

- per ciascuna sezione (una per ogni tipologia di carburante), andranno fatte registrazioni aventi cadenza settimanale ed in via cumulativa, indicando i quantitativi dei distinti carburanti complessivamente scaricati nel periodo. Per i distributori automatici di carburanti muniti di totalizzatore dei quantitativi erogati, la registrazione di scarico può essere effettuata anche con cadenza mensilmente.

In ogni caso, su base facoltativa, l'esercente può effettuare registrazioni di scarico con maggiore frequenza, fino ad una periodicità giornaliera, purché tale circostanza sia preventivamente comunicata all'Ufficio dell'ADM. Allo stesso modo, l'eventuale successiva variazione della periodicità di registrazione degli scarichi dovrà essere oggetto di apposita comunicazione suppletiva all'Ufficio dell'ADM e di approvazione da parte del medesimo Ufficio.

Il registro di carico e scarico carburanti, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei (in originale) o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l'impianto, le relative

fatture di acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione sono conservati dall'impresa per i cinque anni successivi a quello a cui il registro si riferisce.

Il registro di carico e scarico, e la documentazione a corredo, dovrà essere esibito in caso di verifiche fiscali e su richiesta degli organi preposti al controllo.